Penale Sent. Sez. 5 Num. 37858 Anno 2019
Presidente: ZAZA CARLO
Relatore: RICCARDI GIUSEPPE
Data Udienza: 23/05/2019

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FORMIGONI Roberto, nato il 30/03/1947 a Lecco

avverso la sentenza del 17/04/2018 della Corte di Appello di Milano

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Perla Lori, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore delle parti civili, Avv. Giuseppe Rossodivita, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, Avv. Giuseppina Cimmarusti, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa il 17.04.2018 la Corte di Appello di Milano ha confermato l'affermazione di responsabilità pronunciata dal Tribunale di Milano nei confronti di Formigoni Roberto per il reato di diffamazione

4

aggravata, per avere, nel corso di un'intervista per la trasmissione televisiva "Sky TG 24" andata in onda in diretta il 12.07.2012, offeso la reputazione di Cappato Marco, Lipparini Lorenzo e Pannella Giacinto, affermando "*ho sempre parlato di fatti veri. E il fatto vero è che i Radicali hanno avuto in mano senza alcun controllo le liste per le Regionali per diverse ore...i crimini sono quelli dei radicali, maestri di manipolazioni e di menzogna*"; dichiarazioni riportate poi dall'agenzia ANSA in data 12.07.2012, nonché dai quotidiani "Sole 24 Ore" e "Corriere della Sera" in data 13.07.2012.

Il contesto in cui le frasi erano state espresse riguardava il periodo delle consultazioni elettorali del marzo 2010 per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio Regionale della Regione Lombardia, in cui la lista "Bonino-Pannella", di cui il Cappato era capolista, non essendo stata ammessa per carenza del numero legale di firme a sostegno, in seguito ad istanza, avanzata dal presentatore di lista Lipparini, veniva autorizzata ad accedere alla documentazione presentata dalle liste regionali concorrenti ammesse; rilevate 908 sottoscrizioni irregolari, veniva presentata richiesta di esclusione della lista "Per la Lombardia", avente come capolista il Formigoni, accolta dall'Ufficio Centrale Regionale che ne dichiarava la non ammissione; dopo la conferma della Corte di Appello di Milano, la questione veniva portata dinanzi al TAR Lombardia che, viceversa, accoglieva il ricorso, ammettendo la lista del Formigoni.

Per le dichiarazioni del 4 e 5 marzo 2010, con le quali si sosteneva che i Radicali erano rimasti 12 ore da soli in possesso delle firme di presentazione della lista, e che avevano potuto manipolarle, Formigoni veniva condannato con decisione divenuta irrevocabile in seguito alla sentenza emessa da questa Corte, Sez. 5, n. 40834 del 04/07/2017.

Le dichiarazioni oggetto di tale procedimento venivano invece pronunciate a commento alle richieste del P.M. che, all'esito del dibattimento per le dichiarazioni del 4/5 marzo 2010, aveva chiesto la condanna ad 1 anno di reclusione; Formigoni Roberto, infatti, rilasciava un'intervista alla giornalista Paola Saluzzi, per l'emittente televisiva Sky Tg 24, il cui contenuto veniva ripreso il giorno stesso dall'agenzia ANSA; inoltre, il giorno successivo il Sole 24 Ore ed il Corriere della Sera pubblicavano la medesima notizia, e riportavano una "nota" proveniente dallo stesso Formigoni.

La Corte territoriale, ritenuta la continuazione tra i fatti in questione e quelli, ritenuti più gravi, risalenti al 2010, giudicati con sentenza irrevocabile della Corte di Appello di Milano in data 25.10.2016, con cui si accertava la non veridicità delle dichiarazioni del Formigoni in relazione all'affermazione che "*i*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

radicali avessero avuto in mano senza alcun controllo le liste per le Regionali per diverse ore", ha, in parziale riforma della sentenza di primo grado, rideterminato la pena originariamente determinata in 1 mese di reclusione in complessivi euro 1500 di multa.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Formigoni Roberto, Avv. Mario Brusa, deducendo cinque motivi di ricorso, qui enunciati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

2.1. Vizio di motivazione con riferimento all'espressione "*i crimini sono quelli dei radicali, maestri di manipolazioni e di menzogna*".

Lamenta che il Formigoni dovrebbe rispondere di tale affermazione in forza dell'integrazione del capo di imputazione effettuata dal P.M., che non censurerebbe soltanto le frasi pronunciate durante l'intervista all'emittente televisiva, ma anche ulteriori dichiarazioni che sarebbero state riportate dall'agenzia ANSA, dal Corriere della Sera e dal Sole 24 Ore.

Considerando che la frase incriminante non sarebbe mai stata pronunciata dall'imputato durante l'intervista a Sky Tg 24, ma risulterebbe essere il frutto di un'errata trasposizione dei fatti da parte dei quotidiani suddetti, le uniche dichiarazione per le quali l'imputato avrebbe dovuto essere giudicato sono quelle rilasciate nel corso dell'intervista a Sky, e successivamente riportate da alcuni quotidiani; al riguardo, infatti, il PM ha proceduto alla modifica dell'imputazione ai sensi dell'art. 516 cod. proc. pen., contestando, dunque, un "fatto diverso", non un "fatto nuovo", sicché non potrebbe rispondere di episodi ulteriori rispetto all'intervista televisiva; ciononostante, la sentenza impugnata ha ritenuto che l'espressione costituisse una condotta ulteriore e diversa rispetto a quella originariamente contestata, quindi un fatto nuovo, in quanto contenuta in un *tweet* o in una nota. La sentenza sarebbe poi illogica nella parte in cui addebita tale affermazione in quanto "non smentita" dall'imputato, né oggetto di "querela", nonostante non vi sia prova dell'esistenza né del *tweet*, né della nota.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 595 e 51 cod. pen., con riferimento all'espressione "*ho sempre parlato di fatti veri. E il fatto vero è che i Radicali hanno avuto in mano senza alcun controllo le liste per le Regionali per diverse ore*".

La Corte, nel confermare l'integrazione del delitto di diffamazione, oltre a non aver tenuto conto del mancato rispetto del contraddittorio nel momento in cui alcuni esponenti del partito Radicale avevano effettuato l'accesso alle

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

liste, nonché delle irregolarità compiute nella identificazione delle persone che avevano materialmente eseguito l'accesso agli atti, avrebbe omesso di considerare l'effettivo contesto in cui l'affermazione era stata pronunciata. "Fuori fuoco" sarebbe, altresì, il richiamo alla sentenza della Corte di Appello di Milano relativa alla falsità delle firme a sostegno della lista di cui Formigoni era rappresentante, trattandosi di tematica del tutto differente e distinta dal procedimento per diffamazione.

La sentenza impugnata sarebbe altresì viziata per l'errata applicazione della scriminante dell'esercizio del diritto di critica politica, in relazione all'interpretazione dei requisiti di verità e continenza della notizia richiesti dall'art. 51 cod. pen. .

2.3. Vizio di omessa motivazione in relazione alla probabile commistione giornalistica tra la prima vicenda del 2010, giudicata con sentenza della Corte di Appello del 26 ottobre 2016, e quella per cui si procede; tale questione, già sollevata nel primo motivo di appello, sarebbe stata completamente elusa dalla Corte, che ha confermato la responsabilità dell'imputato in merito all'affermazione "i crimini sono quelli dei radicali, maestri di manipolazione, di contraddizione e di menzogna", senza nessuna prova circa l'esistenza del *tweet* ovvero della "nota" con la quale Formigoni avrebbe, in ipotesi, diffuso la predetta affermazione.

2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 69 e 133 cod. pen., in relazione al diniego del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla contestata aggravante: il ragionamento della Corte sarebbe illogico, poiché basato sulla ipotizzata mancanza di resipiscenza in ordine al disvalore della propria condotta e sull'asserita reiterazione del fatto, nonostante l'incensuratezza dell'imputato e la circostanza evidente che le dichiarazioni rilasciate all'emittente televisiva Sky non sono in alcun modo sovrapponibili a quelle pronunciate nel marzo del 2010.

2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione nella parte in cui conferma la sentenza di primo grado in relazione alle statuizioni civili dell'importo di euro 45.000, nonostante nel corso del dibattimento non sia stata nemmeno fornita alcuna prova circa l'esistenza o l'entità del danno subito dalle parti civili.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

2. Il primo ed il terzo motivo, che meritano una valutazione congiunta, per la sovrapponibilità delle questioni, sono manifestamente infondati.

La Corte territoriale ha, infatti, evidenziato l'erroneità della deduzione difensiva secondo cui l'imputazione avrebbe riguardato soltanto il contenuto dell'intervista a Sky Tg 24, e non, altresì, la dichiarazione "*...i crimini sono quelli dei Radicali, maestri di manipolazione, di contraddizioni e di menzogna*"; invero, il P.M. aveva proceduto alla modifica dell'imputazione all'udienza del 13.10.2014, contestando altresì le dichiarazioni - ulteriori rispetto a quelle oggetto dell'intervista televisiva -, riportate in maniera del tutto identica dalla giornalista Sara Monaci sul Sole 24 Ore sulla base di una risposta di Formigoni resa attraverso *Twitter*, e dal giornalista Luigi Ferrarella sul Corriere della Sera, sulla base di una "nota" del politico.

Tanto premesso, va innanzitutto rilevato che le doglianze concernenti il "fatto nuovo" o il "fatto diverso" sono inammissibili, non soltanto in quanto generiche, non eccependo una violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza di cui all'art. 521 cod. proc. pen. – che, peraltro, non sarebbe ipotizzabile -, ma anche perché non risultano dedotte con l'atto di appello, ed essendo dunque nuove, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; peraltro, va rammentato che, in tema di correlazione tra accusa e sentenza, per "fatto nuovo" si intende un fatto ulteriore ed autonomo rispetto a quello contestato, ossia un episodio storico che non si sostituisce ad esso, ma che eventualmente vi si aggiunge, affiancandolo quale autonomo "thema decidendum"; per "fatto diverso", invece, deve intendersi non solo un fatto che integri una imputazione diversa, restando esso invariato, ma anche un fatto che presenti connotati materiali difformi da quelli descritti nella contestazione originaria, rendendo necessaria una puntualizzazione nella ricostruzione degli elementi essenziali del reato (Sez. 3, n. 8965 del 16/01/2019, Mattaboni, Rv. 275928).

Anche la deduzione con cui si sostiene che non vi sia prova del *tweet* e della "nota" è inammissibile, perché propone una non consentita rivalutazione del merito, sulla base di una lettura alternativa del compendio probatorio; al riguardo, infatti, la riconducibilità delle dichiarazioni al Formigoni è stata affermata dalla Corte territoriale sul rilievo, immune da censure di illogicità, che le due testate avessero riportato frasi contenute in un *tweet* ed in una nota, mai smentite dal politico, che si era altresì astenuto dal querelare i giornalisti per l'eventuale attribuzione di frasi evidentemente diffamatorie; la corrispondenza delle dichiarazioni al contenuto effettivo delle esternazioni del Formigoni, inoltre, è stata affermata sulla base della identità delle frasi

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

riportate dalle due testate, e del testo virgolettato (richiamato, quindi, quale comunicazione diretta, non oggetto di rielaborazione).

La doglianza, proposta con il terzo motivo, con cui si lamenta l'omessa motivazione in relazione alla probabile commistione giornalistica tra la prima vicenda del 2010 e quella del 2012 per cui si procede, oltre ad essere generica, limitandosi a proporre un ragionamento del tutto congetturale sulla possibilità di un "mero collage giornalistico", privo di qualsivoglia fondamento probatorio, è altresì contraddittoria con quanto, invece, sostenuto nel quarto motivo, laddove si sostiene che le espressioni pronunciate nel 2012 "non siano in alcun modo sovrapponibili a quelle pronunciate nel marzo del 2010".

3. Il secondo motivo è inammissibile, perché propone doglianze eminentemente di fatto, che sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); infatti, pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione e della violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., sono in realtà dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).

In particolare, con le censure proposte il ricorrente non lamenta una *motivazione* mancante, contraddittoria o manifestamente illogica – unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. -, ma una *decisione erronea*, in quanto fondata su una *valutazione* asseritamente sbagliata in merito alla natura diffamatoria dell'espressione "*ho sempre parlato di fatti veri. E il fatto vero è che i Radicali hanno avuto in mano senza alcun controllo le liste per le Regionali per diverse ore*", in quanto non avrebbe considerato il mancato rispetto del contraddittorio e le irregolarità nella identificazione delle persone che avevano eseguito l'accesso agli atti.

Il controllo di legittimità, tuttavia, concerne il rapporto tra *motivazione* e *decisione*, non già il rapporto tra *prova* e *decisione*; sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della *motivazione* posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della *valutazione probatoria* sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione.

Pertanto, nel rammentare che la Corte di Cassazione è giudice della *motivazione*, non già della *decisione*, ed esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio, va al contrario evidenziato che la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà, evidenziando che l'affermazione che i Radicali avevano avuto in mano 'senza alcun controllo' le liste per le Regionali 'per diverse ore' era stata già dichiarata circostanza non vera con decisione divenuta irrevocabile in seguito alla sentenza emessa da questa Corte, Sez. 5, n. 40834 del 04/07/2017, che ne ha, altresì, confermato la portata diffamatoria.

Né, del resto, la falsità dell'affermazione e la sua portata diffamatoria appaiono suscettibili di essere scalfite dal rilievo che l'accesso era durato 4 ore e che non fosse stato rispettato il contraddittorio, essendo stato, al riguardo, sottolineato dalla Corte territoriale che il controllo delle liste era avvenuto sotto il costante controllo di funzionari dell'ufficio elettorale.

Quanto alla deduzione concernente il diritto di critica, oltre alla assoluta genericità delle doglianze, calibrate su un registro del tutto assertivo, limitato ad un astratto richiamo di giurisprudenza di legittimità, va rammentato che, in tema di diffamazione a mezzo stampa, presupposto imprescindibile per l'applicazione del diritto di critica è la verità del fatto storico posto a fondamento dell'elaborazione critica (Sez. 5 n. 7715 del 04/11/2014, dep. 2015, Rv. 264064), che, come già evidenziato, non ricorre nella fattispecie.

Pur potendo sostenersi che il rispetto della verità del fatto assume, in riferimento all'esercizio del diritto di critica politica, un limitato rilievo, necessariamente affievolito rispetto alla diversa incidenza sul versante del diritto di cronaca, in quanto la critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura, carattere congetturale, che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica (Sez. 5 n. 49570 del 23/09/2014, Rv. 261340), va evidenziato che, nel caso in esame, non ricorre l'ipotesi di espressione di opinioni o critiche, o di strumentalizzazione, a fini politici, di un fatto vero nel suo nucleo essenziale, bensì di fronte ad accuse gravi - la manipolazione e la sottrazione di schede

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

allegate alla presentazione delle liste - totalmente e consapevolmente false rivolte ad un avversario politico.

Del tutto inconferenti appaiono, quindi, i richiami della giurisprudenza di legittimità, contenute nel ricorso, in cui si fa riferimento ad una tutela più affievolita di chi partecipi alla vita politica, ed all'espressione di giudizi offensivi, ritenuti riconducibili alla libertà di espressione costituzionalmente garantita, in quanto, nel caso in esame, la denigrazione dell'avversario politico è avvenuta attraverso l'attribuzione di condotte false e di rilevanza penale, in termini che esulano dall'esercizio del diritto di critica sancito della Costituzione.

4. Il quarto motivo è inammissibile, in quanto le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); nel caso in esame, la Corte territoriale ha motivato il diniego del giudizio di prevalenza sulla base della reiterazione del fatto – avendo l'imputato ribadito le dichiarazioni già rilasciate nel 2010, proprio a commento della richiesta di condanna formulata nel relativo giudizio penale – e della mancanza di resipiscenza.

5. Il quinto motivo è inammissibile, in quanto, oltre ad essere stata congruamente motivata, non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata (Sez. 3, n. 18663 del 27/01/2015, D. G., Rv. 263486; Sez. 6, n. 50746 del 14/10/2014, G, Rv. 261536: "*Il provvedimento con il quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione, in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento*").

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e alla corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00, oltre alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili, che vanno liquidati in euro tremila, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, oltre alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili, che liquida in euro tremila, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma il 23/05/2019

Corte di Cassazione - copia non ufficiale